



COMUNE DI NURAMINIS
PROVINCIA DI CAGLIARI
Ufficio Polizia Municipale

Ordinanza n. 5 del 20.02.2017

Prot. 1182

Oggetto: Proroga Istituzione temporanea chiusura al transito veicolare e pedonale della Via Roma (tratto intersezione via Chiesa - via Repubblica) e via Repubblica (tratto via Regina Margherita - via Umberto), per lavori di messa in sicurezza immobile situato al civ. 3 della via Parrocchia.

Il Responsabile del Servizio

Richiamate:

l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 15.02.2017 di "Demolizione opere pericolanti e messa in sicurezza dei luoghi con conseguente istituzione di viabilità temporanea nelle vie Parrocchia e Chiesa";

l'Ordinanza n. 4 del 17.02.2017 di "Istituzione temporanea chiusura al transito veicolare e pedonale della via Roma (tratto v. Chiesa – via Repubblica) e via Repubblica (tratto via Roma – via Umberto), per lavori di demolizione e di messa in sicurezza immobile sito al civ. 3 di via Parrocchia;

Rilevato che l'attività di demolizione e di messa in sicurezza della parte pericolante dell'immobile situato al civ. 3 della via Parrocchia, censito al catasto terreni al foglio 22 mapp. 908, non è stato ancora completata e che continua ad essere necessaria l'occupazione della sede stradale della via Roma e di parte della via Repubblica e che pertanto occorre impedire la circolazione in questi tratti;

Tenuto conto delle caratteristiche geometriche e strutturali delle vie suddette e limitrofe, delle esigenze di circolazione delle stesse;

Vista la segnaletica esistente nella Via Roma e nella via Repubblica nei tratti sopra citati;

Visto l'art. 38, comma 3, del C.d.S. che recita testualmente "E' ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità";

Visti gli articoli 5, 7, 20, 21, 26 del decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n 285, Nuovo Codice della strada e successive modificazioni;

Visti gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43 del Decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Nuovo ordinamento degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Luglio 2002 (G.U. n°226 del 26/09/2002) ed in applicazione del medesimo;

Preso atto che per motivi di sicurezza pubblica e di interesse pubblico, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario disciplinare la viabilità delle strade comunali suddette;

Ritenuto allo scopo di dover regolamentare la circolazione lungo le Vie precitate per far in modo che la medesima e il transito pedonale possano scorrere in assoluta sicurezza;

Visto il Decreto n. 8 del 30.12.2016 con il quale la Sig.ra Simbula Anna è nominata Responsabile dell'Area 1, nella quale è ricompreso anche il servizio di Polizia Locale;

Ordina

per i motivi indicati in premessa, la proroga dell'istituzione temporanea della chiusura al transito veicolare e pedonale della Via Roma (tratto via Chiesa – via Repubblica) e della via Repubblica (tratto via Regina Margherita – via Umberto), con decorrenza immediata e sino a tutta la giornata del 21 febbraio 2017 e comunque sino all'ultimazione dei lavori di demolizione e di messa in sicurezza dell'immobile sito in via Parrocchia al civ. 3.

Dispone

Che la ditta esecutrice dei lavori, nella persona del Direttore dei lavori, si occupi della corretta attuazione dell'ordinanza, in particolare della posa della segnaletica di chiusura al transito veicolare non meno di 48 ore prima dell'inizio dei lavori e di tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ed osservino le seguenti prescrizioni:

1. **garantire il transito pedonale in totale sicurezza;**
2. **isolare l'area dei lavori mediante posizionamento di barriere orizzontali di tipo normale o di tipo direzionale o con elementi idonei di pari efficacia purché approvati dal vigente Codice della Strada;**
3. **posizionare segnaletica verticale di cantiere nonché segnaletica luminosa notturna come da regolamento del Codice della Strada da mantenersi in costante efficienza a cura dell'impresa operante;**
4. **provvedere alla collocazione dei segnali atti ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente e a coprire i segnali preesistenti eventualmente in contrasto con la nuova regolamentazione; al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica vigente in loco;**
5. **attuare tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del Codice della Strada e relativi articoli del regolamento di esecuzione), integrata dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 (G.U. 26.09.2002);**
6. **assicurare la visibilità delle persone che operano nel cantiere sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti;**
7. **in caso di sopravvenute variazioni alla presente ordinanza comunicarle per iscritto almeno 48 ore prima all'ufficio Polizia Municipale.**

In caso di inosservanza dell'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente ordinanza , potranno essere sospesi i lavori, fatti salvi gli accertamenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

L'Amministrazione Comunale rimane completamente esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, per tutta la durata dei lavori.

Dispone inoltre

- Gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della sorveglianza, al fine di garantire l'esatta esecuzione della presente ordinanza;
- E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza; per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
- Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n 241, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica , nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- Sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art 37 comma 3 del Codice della strada, può essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, al Ministero dei Lavori pubblici con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Nuovo Codice della Strada;
- Il presente provvedimento vale ad ogni effetto quale notizia di avvio del procedimento, ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241.

Dispone inoltre

Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nel sito comunale e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente;

- Che venga notificata:
- Al Sig. Direttore dei lavori,
- alla locale Stazione Carabinieri di Nuraminis,
- all'Ufficio Tecnico Comunale
- all'Ufficio Polizia Municipale
- al Sig. tutore legale del proprietario dell'immobile.

Nuraminis, li 20.02.2017

Il Responsabile del Servizio

Anna Simbula